

Sotto la giurisdizione dell'Ammiragliato britannico

Le cronache storiche narrano che l'**Ammiragliato britannico** è stata l'autorità del Regno Unito responsabile del comando della royal navy. Originariamente costituita da una sola persona, il lord grand'ammiraglio (*lord high admiral*), dal XVIII secolo divenne una commissione di tre alti ufficiali, alla cui testa era posto il *primo lord dell'Ammiragliato*, affiancato da un viceammiraglio e da un contrammiraglio. Il grado di *admiral of England*, o *lord admiral* e successivamente *lord high admiral* fu creato intorno al 1400. Nel 1546 re Enrico VIII istituì il *Council of the Marine*, che successivamente divenne *The Navy Board*, come organismo supervisore della royal navy. La responsabilità del controllo delle operazioni navali rimaneva però al primo lord, che era una delle nove massime cariche dello stato. Nel '600, Carlo I d'Inghilterra mise il primo lord nella *The Navy Board*, e tale organismo venne trasformato nella *Board of Admiralty*. Il primo lord dell'Ammiragliato rimase nella commissione e ne uscì varie volte fino al '700, da quando vi si stabilì in modo permanentemente. I membri del *Board of Admiralty* erano conosciuti come lord commissari dell'Ammiragliato (*lords commissioners of Admiralty*); i suoi componenti erano scelti, quasi pariteticamente, fra signori militari (ammiragli) e lord politici. Il presidente della Commissione era detto "primo signore dell'Ammiragliato" e faceva parte del Gabinetto del Governo britannico. Dal 1806, il primo lord dell'Ammiragliato fu sempre un civile mentre il capo della Royal Navy fu chiamato (e lo è ancora oggi) "primo lord del mare" (*first sea lord*).

Nel suddetto contesto, ebbe luogo e si sviluppò l'egemonia marittima britannica, dal controllo degli oceani alla supremazia nel commercio marittimo mondiale. Un passo decisivo fu la fondazione, agli inizi del 1600, della *Virginia Company of London*, una società privata di natura commerciale, autorizzata *per mezzo di un trust* da Giacomo I in persona a realizzare degli insediamenti sulle coste del Nord America, al pari di altre compagnie inglesi e non. In seguito, venne fondata un'altra importante compagnia inglese, la *Plymouth Company*. Le due compagnie, chiamate "Virginia Company of London" (o London Company) e "Virginia Company of Plymouth" (o Plymouth Company) operarono con la stessa autorizzazione ma in differenti territori. Venne creata poi un'area di sovrapposizione fra le due concessioni.

Nell'area di sovrapposizione non era consentita la realizzazione di colonie che fossero distanti fra loro meno di 160 chilometri. La Plymouth Company non sfruttò mai l'autorizzazione, ed i suoi territori, che successivamente divennero New England, *vennero rivendicati dalla Francia*. Le compagnie si diedero un *consiglio* locale ma rimasero sotto il controllo del re d'Inghilterra attraverso il *Council of Virginia*. Fino al 1964 fu anche un dipartimento del Governo britannico, quando le sue funzioni furono accorpate con il War Office e l'Air Ministry nel Ministry of Defence.

Dopo il concilio, la Virginia Company cambia nome in UNITED STATES of America Private Company (con UNITED STATES scritto interamente a caratteri maiuscoli). Avete capito bene: *gli Stati Uniti d'America nascono come ente di diritto privato*. Il carattere interamente maiuscolo è tipico delle persone giuridiche, mentre per indicare una persona fisica si utilizzano i caratteri minuscoli. La curiosa circostanza per la quale pure i nomi sui documenti personali dei cittadini sono scritti a caratteri tutti maiuscoli è indicativa oltre ogni dubbio della *capitis demunitio maxima* subita dagli stessi ad opera della matrix. Alla detta nuova grande company, re Giacomo I affidò l'amministrazione delle future colonie americane, riservando per la Corona il 50% delle risorse auree ed argentee che vi venivano estratte, delle quali aveva il monopolio, oltre che tutti i dazi, le imposte e le tasse sulle attività commerciali delle colonie. La Corona, in qualità di principale azionista delle colonie, ne sceglieva l'amministratore, cui veniva dato il titolo di "governatore". La

situazione non è affatto mutata, in quanto oggi il governatore di nomina monarchica della Virginia corrisponde al presidente della private company dal nome Government of The United States. Per chi volesse cimentarsi in una ricerca, suggerisco www.manta.com, database che permette di risalire a tutte le private companies attualmente attive negli USA e nel mondo. Se ci si collega al sito e si inserisce nel motore di ricerca interno la dicitura Government of The United States (avendo cura di indicare la città di Washington), si avrà presto conferma di quanto detto. Aprendo la scheda relativa, leggeremo: *“Government of The United States, we are a privately held company in Washington DC”*.

Così, negli USA, tutti gli enti pubblici e per primo il governo sono trusts della Corona britannica. Ciò, in concreto, è stato possibile grazie all'invenzione della persona giuridica, introdotta negli Stati Uniti nel XIX secolo, divenuta strumento per consentire alle Corporations di sostituirsi alle istituzioni. In termini di giurisdizione, allora, se la Virginia Company è sempre rimasta sotto il controllo della Corona inglese, è rimasta sotto la sua giurisdizione, cioè sotto la giurisdizione dell'Ammiragliato, una giurisdizione di common law, che storicamente è divenuta giurisdizione del diritto commerciale internazionale e non solo: le Corti Supreme internazionali sono tutti tribunali di common law. Detto in termini poveri: sin dalla genesi degli Stati Uniti, la vita dei cittadini americani è nelle mani di un cartello di società per azioni... Ciò non significa che gli Stati americani non esistono, poiché, al di là delle carte, contano il nomos della terra e il senso dello Stato: detta società sono null'altro che un abito dal punto di vista prettamente giuridico, un abito che costringe gli individui nelle logiche di mercato e non tiene conto dei diritti umani.

A partire dall'epoca delle grandi potenze marinare europee, si è iniziato a raccogliere le varie leggi di diritto marittimo commerciale in vigore per creare un corpus unico, valido per tutti gli Stati e i paesi che lo avessero adottato; una sorta di *ius privatum* internazionale moderno, “contrapposto” allo *ius publicum europeum*. In tutto e per tutto, un codice di diritto internazionale commerciale. Le prime tracce storico-giuridiche di questo percorso le vediamo nei Ruoli d'Oleron o nelle Tavole amalfitane (queste ultime in particolare hanno rappresentato un codex uniforme di diritto marittimo per tutto il mar mediterraneo). I mercanti veneziani hanno dato un notevole contributo alla redazione dei primi stralci del Code. Orbene, a far data dalla fine del XIX secolo, tutto questo diritto è iniziato a confluire in un progetto di codice commerciale uniforme, valido per gli UNITED STATES.

Nacque così, intorno al 1950, lo **UCC Uniform Commercial Code, (tradotto: Codice Uniformato del Commercio)**, una raccolta di leggi generali in materia di transazioni commerciali, atte a promuovere e favorire il commercio internazionale e le relazioni economiche tra gli Stati. Poiché il governo italiano e altri governi di quasi 200 paesi del mondo sono stati via via iscritti alla SEC di Washington a partire dal 1933, essi, in quanto companies, sono regolati e devono sottostare al diritto commerciale statunitense, ovvero allo UCC. Pertanto, lo UCC è oggi ufficiosamente conosciuto come la Bibbia del commercio ed è utilizzato in tutto il mondo, a volte sotto mentite spoglie. Tendenzialmente, non viene insegnato nelle Università del Diritto, ma è largamente usato nelle questioni di alta finanza nonché negli ambienti delle corporazioni governative. Di conseguenza, la maggior parte dei giuristi, dei magistrati e degli avvocati ne ha una conoscenza limitata, soprattutto in riferimento al suo fondamentale ruolo occulto. L'UCC si propone come un registro dei regolamenti e detta de facto le linee guida entro le quali il commercio internazionale dovrebbe essere attuato. Infatti, considerato tutto quanto sin qui dedotto ed esposto, l'intero sistema commerciale internazionale fa perno sulle leggi UCC, e le banche non fanno eccezione. Contestazioni, debiti, accuse in generale, a prescindere che si tratti di debiti, di ordini di un giudice o di qualunque altra richiesta, sotto la superficie, sono sempre guidati dalle regole del commercio, in quanto, come abbiamo visto, gli Stati-governi sono risultati essere società private di natura commerciale.

Facendo il punto della situazione, non possiamo che osservare increduli come lo *ius publicum europeum* si sia rivelato una montatura; o, se preferite, un diritto di guerra. Quelle amministrate dalla Virginia erano terre sottratte agli aborigeni in barba ai diritti umani e al *nomos* della terra. Della serie: quella era casa loro e le carte stanno a zero. Il consenso dei popoli europei a permettere un simile massacro è stato ottenuto con vendita della favola del nuovo mondo, condita dalle illazioni della chiesa su cotali presunti pagani e/o selvaggi che dir si voglia. La verità è che il cosiddetto nuovo mondo era già abitato da esseri umani che avevano raggiunto uno stato evolutivo superiore, in quanto vivevano in perfetta armonia con la natura; pertanto, si tratta di un mondo *antico*, altro che nuovo mondo e illecite assimilazioni allo stato di natura dei filosofi. Sotto altro aspetto, anche lo *ius privatum* internazionale moderno, il cui corpus normativo è confluito nello UCC, si rivela essere, in ultima analisi, un diritto commerciale in senso stretto, ossia dedicato unicamente alle persone giuridiche. Allora, assunto che tutto il mondo è commercio, se ne conclude che in tale mondo non vi è tutela civile alcuna per i singoli individui, anche quando essi indossano le vesti di persone fisiche (e non già artatamente giuridiche).